

proposta di legge n. 424

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 24 giugno 2014

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI
DEI COMUNI E DELLE RELATIVE CONVENZIONI
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 , N. 44
“INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI
DEI COMUNI E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18
‘NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI’”

Signori consiglieri,

il completamento del quadro giuridico di riferimento sugli obblighi progressivi delle gestioni associate per i Comuni fino a 5 mila abitanti rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini di un avvio proficuo e tempestivo delle nuove organizzazioni.

L'aspetto essenziale da sottolineare è che il processo associativo richiede una presa di coscienza ben precisa da parte di tutti gli attori coinvolti, che devono condividere una serie precisa di priorità. La prima è rappresentata dalla definizione di un ambito territoriale adeguato, che sia in grado quindi di assicurare uno sviluppo ottimale della comunità insediata nell'area sovracomunale e di produrre economie significative a beneficio dei Comuni aderenti alla forma associativa o alla convenzione.

Alla luce della imminente scadenza riguardante gli obblighi associativi nei Comuni fino a 5 mila abitanti che rispetta il calendario fissato dall'articolo 14 del d.l. 78/2010, che dopo l'ultima modifica portata dal comma 530 della legge 147/2013, impone di associare altre tre funzioni fondamentali entro il 30 giugno, dopo le prime tre avviate a partire dal 1° gennaio 2013, il percorso dovrebbe poi concludersi entro il 31 dicembre, quando i Comuni dovranno aver associato o convenzionato tutte le funzioni fondamentali.

La data del 30 giugno 2014 rappresenta dunque una scadenza assai importante per i piccoli Comuni, in vista della quale la legge Delrio ha completato il quadro ordinamentale intervenendo sulla normativa generale ed abrogando la disciplina speciale prevista dall'articolo 16 del d.l. 138/2011 per i Comuni più piccoli. Restano

da definire, tuttavia, alcuni aspetti essenziali, con particolare riferimento alla definizione puntuale delle "funzioni fondamentali" da associare.

L'ANCI delle Marche, a seguito di ampie consultazioni effettuate presso i comuni interessati, e alla luce della nuova legge Delrio n. 56 del 7 aprile 2014, ha chiesto alla Regione di rideterminare le soglie demografiche minime inferiori a quelle previste dalla legge dello Stato, ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi e convenzioni, tenuto conto delle difficoltà applicative derivanti dalle sopra richiamate norme statali, come previsto dal paragrafo 107, comma b), della legge 56/2014.

Con la presente proposta di legge vengono pertanto recepiti gli orientamenti assunti dall'ANCI nella convinzione che sia comunque essenziale avviare l'esercizio associato delle funzioni comunali al fine di ottenere una maggiore efficienza e una riduzione delle spese di funzionamento, contestualmente si ritiene necessario per la realizzazione di tali obiettivi individuare limiti demografici minimi diversi da quelli stabiliti dalla legge dello Stato, accogliendo le richieste della associazione rappresentativa degli enti locali, con una specifica normativa regionale che tenga conto dei numerosi Comuni chiamati alla tornata elettorale ed appena insediati e l'oggettiva difficoltà degli stessi a portare a termine il discorso associativo e di convenzione nei termini di scadenza imposti al 30 giugno prossimo venturo.

Per le suddette motivazioni l'articolo 1 della presente proposta di legge abbassa il limite demografico per le unioni e per le convenzioni a 3.000 abitanti.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni dei comuni)

1. Il limite minimo delle unioni e delle convenzioni indicato nell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e così come da ultimo modificato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in 3.000 abitanti."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.